



COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA
C.A.P. 65028 PROVINCIA DI PESCARA

STATUTO DEL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA

INDICE

CAPO I

I PRINCIPI FONDAMENTALI

- art. 1 Il Comune
- art. 2 Il Territorio, la sede, lo stemma, il bollo
- art. 3 Principi ispiratori dell'azione comunale
- art. 4 Cittadinanza onoraria
- art. 5 Consiglio comunale dei ragazzi

CAPO II

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

- art. 6 Le funzioni del comune
- art. 7 Compiti e finalità proprie
- art. 8 Programmazione
- art. 9 Compiti del comune per servizi di competenza statale

CAPO III

GLI ORGANI DEL COMUNE

- art. 10 Gli organi istituzionali del comune
- art. 11 Il Consiglio Comunale – elezione e durata
- art. 12 Deliberazione degli organi collegiali
- art. 13 Il Consiglio comunale: competenze
- art. 14 Il Consiglio comunale: convocazione
- art. 15 Il Presidente del consiglio
- art. 16 Consigliere anziano
- art. 16 bis Consigliere straniero aggiunto
- art. 17 Consiglio comunale: sessioni e funzionamento
- art. 18 Linee programmatiche di mandato
- art. 19 Diritti e doveri dei consiglieri comunali
- art. 20 Le Commissioni consiliari
- art. 21 I Gruppi consiliari
- art. 22 Forme di partecipazione delle minoranze
- art. 23 La Giunta: funzioni
- art. 24 La Giunta comunale: composizione
- art. 25 La Giunta: organizzazione e funzionamento
- art. 26 La Giunta: adunanze e deliberazioni
- art. 27 La Giunta: dimissioni, decadenza, revoca e surroga dei singoli assessori
- art. 28 Il Sindaco: elezione, nomina della giunta e programma di governo
- art. 29 Il Sindaco: competenze
- art. 30 Mozione di sfiducia
- art. 31 Dimissioni, impedimento e decadenza del Sindaco
- art. 32 Forme dei provvedimenti sindacali

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- art. 33 Principi e criteri
- art. 34 Struttura organizzativa e dotazione organica
- art. 35 Gestione delle risorse umane
- art. 36 Relazioni sindacali
- art. 37 Diritti e doveri dei dipendenti
- art. 38 Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- art. 39 Il Segretario Comunale
- art. 40 Nomina e revoca del segretario generale
- art. 41 Responsabili degli uffici e dei servizi
- art. 42 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- art. 43 Collaborazioni esterne

CAPO V

TRASPARENZA, ACCESSO, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- art. 44 Pubblicità e trasparenza
- art. 45 Modalità di accesso
- art. 46 Accesso civico
- art. 47 Democrazia partecipativa
- art. 48 Istanze, petizioni e proposte di deliberazione
- art. 49 Consultazione popolare
- art. 50 Referendum
- art. 51 Attività amministrativa del comune
- art. 52 Libere forme associative

CAPO VI

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

- art. 53 Principi
- art. 54 Organizzazione e gestione

CAPO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

- art. 55 - Gestione dei servizi in forma associata
- art. 56 - Convenzioni - unione e associazioni intercomunali
- art. 57 - Accordi di programma

CAPO VIII

I CONTROLLI

- art. 58 Il sistema dei controlli interni
- art. 59 Forme di controllo

CAPO IX

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- art. 60 Ordinamento finanziario e contabile e autonomia finanziaria
- art. 61 Demanio e patrimonio
- art. 62 Funzione di revisione economico-finanziaria

CAPO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

- art. 63 Approvazione e modifica dello statuto
- art. 64 Norme transitorie e finali

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - IL COMUNE

1. Il Comune, Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. È elemento costitutivo della Repubblica Italiana e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria, nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare delle proprie funzioni e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate secondo le attribuzioni e competenze in tali norme stabilite e disciplinate dal presente Statuto e dai propri Regolamenti.

ART. 2 - IL TERRITORIO, LA SEDE, LO STEMMA, IL BOLLO

1. La circoscrizione del Comune è costituita da TOCCO DA CASARIA Capoluogo e dalle seguenti frazioni: Francoli, Marano, Pareti e Rovetone, storicamente riconosciute dalla comunità. Il territorio del Comune si estende per Km² 29,90 confinante con i Comuni di Castiglione a Casauria, Bolognano, Salle, Popoli, Bussi e Corfinio della Provincia dell'Aquila.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in TOCCO DA CASARIA che è capoluogo.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sala consiliare. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, dandone adeguata forma di pubblicità.
4. La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale, previa consultazione popolare.
5. Il Comune di TOCCO DA CASARIA, ha lo Stemma e il Gonfalone storicamente in uso. I simboli sono allegati al presente Statuto.
6. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale. Sono vietati l'uso e la riproduzione di tale simbolo per fini non istituzionali o non autorizzati.
7. Associazioni, Gruppi ed Enti operanti sul territorio comunale, nonché le delegazioni, le associazioni e i comitati all'estero rappresentativi della comunità tocolana possono essere autorizzati all'uso dello stemma comunale in occasione di manifestazioni, cerimonie e iniziative di rilevante interesse comunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale.
8. Il timbro, a secco o in gomma, reca la denominazione del Comune. Lo stesso serve a identificare e certificare, se apposto, l'autenticità degli atti.

ART. 3 - PRINCIPI ISPIRATORI DELL'AZIONE COMUNALE

1. Il Comune di TOCCO DA CASARIA fonda la propria azione sui principi di libertà, di solidarietà, di giustizia e di pace indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, ne limitano la realizzazione. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Comune e del Paese.
2. Il Comune, nell'ambito dei propri poteri e delle proprie funzioni, opera al fine di superare le discriminazioni fra i generi, favorendo condizioni di pari opportunità nel lavoro e nella vita sociale, anche a mezzo di appositi organismi consiliari.

3. Ai fini della pari opportunità tra donne e uomini il Comune garantisce la presenza di entrambi i generi nella giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso previste da leggi e regolamenti vigenti.

4. Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale;

b) sostenere e valorizzare l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle associazioni libere e democratiche;

c) valorizzare e promuovere le attività culturali e sportive come strumenti che favoriscano la crescita, la socializzazione e l'integrazione delle persone;

d) esercitare le proprie funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività svolte dai cittadini e dalle loro formazioni sociali.

5. Il Comune, aderendo alla Carta europea dell'autonomia locale, concorre alla costruzione dell'Europa libera e democratica. A tal fine, opera per favorire i processi di integrazione politico - istituzionale dell'Unione Europea e di altri paesi - in particolare di quelli in via di sviluppo - anche tramite forme di cooperazione, di scambio e di gemellaggio con altri enti territoriali. Promuove e attiva forme di intervento e attività per favorire la vita e l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati nel territorio comunale, nel rispetto delle culture e delle religioni.

Per il raggiungimento delle sopracitate finalità è possibile, previa adozione di apposito regolamento, far eleggere un consigliere straniero aggiunto con funzioni consultive ovvero una consulta permanente degli stranieri.

6. Il Comune opera per favorire la protezione dei beni naturali e paesaggistici. A tal fine:

-sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale e di riqualificazione;

-adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico e delle acque e per garantire la salubrità dei luoghi di lavoro e di vita dei cittadini;

-promuove e sostiene la raccolta differenziata dei rifiuti, il recupero, il riciclaggio e la riduzione dei rifiuti;

-considera l'acqua come bene comune dell'umanità appartenente a tutti gli organismi viventi, riconoscendone l'accesso quale diritto umano e sociale, individuale e collettivo;

-opera sui regolamenti urbanistici con disposizioni finalizzate alla riduzione del consumo di suolo;

-sottopone a particolare garanzia di conservazione e salvaguardia l'area collinare, tutela le aree agricole e le aree verdi di configurazione storica e paesaggistica, promuove le forme di produzione di energia alternativa.

7. Il Comune garantisce l'accesso alla cultura di tutti i cittadini. Opera per valorizzare e promuovere, a livello locale e sul piano nazionale e internazionale, il proprio patrimonio storico, artistico e culturale, anche con la collaborazione delle associazioni e degli enti pubblici e privati presenti sul territorio.

ART. 4 - CITTADINANZA ONORARIA

1. La Cittadinanza Onoraria costituisce un riconoscimento onorifico di carattere eccezionale nei confronti dei cittadini italiani e stranieri che si siano particolarmente distinti per il loro impegno etico, sociale, civile, culturale, artistico o sportivo e che abbiano instaurato rapporti con il Comune di TOCCO DA CASARIA e la sua comunità, favorendo la conoscenza del territorio o la cui attività sia ispirata all'affermazione di valori fondamentali.

2. La Cittadinanza Onoraria viene concessa e revocata secondo le modalità stabilite dall'apposito

regolamento comunale per il conferimento di onorificenze.

ART. 5 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
3. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha funzione consultiva nelle seguenti materie: a) Politica Ambientale; b) Tempo Libero; c) Giochi; d) Sport; e) Rapporti con l'associazionismo; t) Cultura e Spettacolo; g) Pubblica Istruzione; h) Assistenza ai giovani; i) Rapporti con enti e associazioni del terzo settore.

CAPO II

FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

ART. 6 - LE FUNZIONI DEL COMUNE

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, principalmente nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
2. Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni in ambiti territoriali adeguati, o per determinati specifici settori di servizi e di attività, attua forme di partecipazione e di cooperazione con altri Comuni e altri Enti Pubblici e privati.
3. Compete, inoltre, all'Amministrazione locale l'esercizio della potestà sanzionatoria concernente il rispetto dovuto ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali, che prevedano l'irrogazione della sanzione, previo accertamento.

ART. 7 - COMPITI E FINALITA' PROPRIE

Il Comune, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità della persona, concorre a garantire:

- la tutela della vita umana;
- il diritto alla salute, attuando politiche di integrazione con il sistema socio-sanitario anche attraverso strutture e servizi sul territorio;
- il diritto al lavoro;
- la tutela della persona, della famiglia e di tutte le altre forme di convivenza; la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli;
- il rispetto dei diritti enunciati nella convenzione di New York, sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27.05.1991, n. 176; adotta tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo e fanciulla siano effettivamente tutelati contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, dalle opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari;
- la valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità;
- il sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- il diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione nel rispetto della carta costituzionale;
- il rispetto e la tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche;
- la tutela e la conservazione delle tradizioni e dei valori della cultura italiana e locale;
- il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva

- delle persone disagiate e svantaggiate;
- il riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali tra i generi;
- la promozione della ricerca scientifica e tecnica, la valorizzazione del merito e delle competenze;
- la promozione di una cultura di pace, cooperazione internazionale e di integrazione;
- il superamento degli squilibri territoriali esistenti nel proprio ambito;
- il rispetto dell'ambiente, la sua tutela come risorsa, la sua valorizzazione come bene di cui la comunità deve poter godere;
- il rispetto della dignità della vita animale.

ART. 8 - PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune svolge, nei limiti e nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti, funzioni amministrative previste dalla legge, che sono esercitate sulla base di una attività di programmazione e, in particolare, nei seguenti ambiti:

- a) pianificazione territoriale;
- b) mobilità sostenibile delle merci e delle persone;
- c) tutela e valorizzazione dell'ambiente, dei beni culturali, archeologici, artistici, storici e paesaggistici;
- d) tutela idrogeologica e valorizzazione delle risorse idriche;
- e) riduzione, riciclo e smaltimento dei rifiuti;
- f) salvaguardia, raccolta e distribuzione delle acque, gestione degli acquedotti e delle fonti energetiche;
- g) servizi e interventi per lo sviluppo economico;
- h) assistenza e servizi sociali;
- i) promozione della cultura;
- l) pubblica istruzione, formazione professionale, attività di sostegno scolastico, per quanto di competenza del Comune;
- m) attività culturali, turistiche, sportive, ricreative e del tempo libero;
- n) polizia amministrativa;
- o) polizia locale;
- p) altri servizi rivolti alla cura degli interessi della comunità e a uno sviluppo civile ed economico compatibile con il rispetto del territorio.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui sopra, si valorizzano, quando possibile, il collegamento e il coordinamento con le istituzioni pubbliche, associazioni ed enti attivi sul territorio.

ART. 9 - COMPITI DEL COMUNE PER SERVIZI DI COMPETENZA STATALE

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo. Il Sindaco può delegare tali funzioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e, nello specifico, dall'art. 29 del presente Statuto.
2. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, qualora esse vengano affidate con legge che regoli anche i rapporti finanziari, assicurando le corrispondenti risorse.
3. Competono al Sindaco le funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, di vigilanza e di ordine pubblico con conseguente informazione al Prefetto.
4. Il Comune risponde alle esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici previsti in appositi piani e programmi, d'intesa con la Prefettura. Il Sindaco informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, coordinandosi con gli uffici statali competenti e le associazioni territoriali interessate.

CAPO III

GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 10 - GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

1. Sono organi istituzionali del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

ART. 11 - IL CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE E DURATA

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica e il numero dei consiglieri, nonché le cause del relativo scioglimento sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo; dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio adotta solo ed esclusivamente gli atti urgenti e improrogabili.

ART. 12 - DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso, è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta, di norma il consigliere anziano, nominato dal Presidente.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 13 - IL CONSIGLIO COMUNALE: COMPETENZE

1. Il Consiglio, organo rappresentativo dell'intera comunità locale, esercita le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti fondamentali e i regolamenti di cui la legge gli attribuisce la competenza.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria disciplinate da apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e altri enti territoriali, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. La potestà impositiva in

materia tributaria viene svolta dal Comune, nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27.07.2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio che ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

4. Il Consiglio partecipa, altresì, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate da altri organi del Comune, in via di urgenza, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART.14 - C ONSIGLIO COMUNALE: CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco fino all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dagli artt. 40 e 41 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio provvede alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, ed esamina le cause di ineleggibilità e incompatibilità degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco.

5. Nella prima seduta consiliare si procede alla comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e alla costituzione e nomina della Commissione elettorale Comunale.

6. Le sedute successive sono convocate dal Presidente del Consiglio, ove previsto, secondo le modalità stabilite dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

7. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

ART. 15 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Per un maggior coinvolgimento e un più efficace svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente, può essere istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale. In caso contrario, i compiti e le funzioni sono svolti dal Sindaco.

2. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio Comunale può procedere all'elezione nel proprio seno di un Presidente del Consiglio, con votazione a scrutinio segreto.

3. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi (2/3) dell'assemblea; se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione, da tenersi entro otto giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Nel caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, eletto

immediatamente dopo e con le stesse modalità.

4. Il Presidente del Consiglio può essere revocato dalla carica, con motivato provvedimento, dal Consiglio Comunale e con le stesse modalità di voto con cui è stato eletto.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale è la figura istituzionale che rappresenta tutto il Consiglio nei rapporti pubblici e con gli altri organi comunali. Nell'espletamento delle sue funzioni, si ispira ai principi di imparzialità e di equidistanza dalle parti politiche, rendendo effettivo il diritto delle minoranze a svolgere la loro funzione di critica costruttiva e di controllo dell'operato della pubblica amministrazione nel superiore interesse della collettività.

ART. 16 - CONSIGLIERE ANZIANO

1. Il Consigliere anziano è il Consigliere Comunale che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi di legge, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco. A parità di voti, le funzioni sono esercitate dal più anziano.

ART. 16 bis - CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO

1. Può essere istituita, in numero di uno, la figura del Consigliere straniero aggiunto, che ha titolo a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale con diritto all'informazione preliminare e di parola sugli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, senza diritto di voto e senza concorrere a formare il numero legale della seduta.

2. Il Consigliere straniero aggiunto viene eletto dai cittadini stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, legittimamente presenti nel territorio nazionale e residenti nel Comune di Tocco da Casauria.

3. L'elezione del Consigliere straniero aggiunto è disciplinata da apposito regolamento e avviene, di regola, in coincidenza con l'elezione per il rinnovo del Consiglio Comunale.

4. La durata in carica è la stessa del Consiglio Comunale.

5. Il Consigliere straniero aggiunto ha diritto di iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio, può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, secondo le norme vigenti.

ART. 17 - CONSIGLIO COMUNALE: SESSIONI E FUNZIONAMENTO

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri. A tal fine, le pratiche relative alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono messe a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta consiliare ordinaria, almeno due giorni prima della seduta consiliare straordinaria e almeno 12 ore prima della seduta consiliare urgente.

4. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni consiliari in altra sede.

5. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta, il regolamento disciplinante il suo funzionamento, in conformità ai seguenti principi:

- pubblicità delle sedute, salvo i casi contemplati dal regolamento;
- tempestiva e congrua comunicazione degli argomenti da trattare ai membri del consiglio e in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini;
- presenza, ai fini della validità delle sedute, di almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati, computando il Sindaco, per le sedute di prima convocazione, e di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, per le sedute di seconda convocazione;
- disciplina della decadenza dalla carica per assenza ingiustificata alle sedute consiliari.

6. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte e viene disciplinata la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento.

ART. 18 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta e i Consiglieri, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Il Consiglio verifica annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione dei documenti di programmazione economica, che, nell'atto deliberativo, sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.
3. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene con la deliberazione di assestamento generale, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee da perseguire.
5. Al termine del mandato, il Sindaco adotta il documento sullo stato di realizzazione delle linee programmatiche.

ART. 19 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti o partecipati, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto, come previsto dalla legge.
 2. Sulle materie di competenza del Consiglio Comunale i Consiglieri possono presentare proposte di deliberazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio stesso.
 3. Ciascun Consigliere e ciascun gruppo politico può presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze, ordini del giorno e ogni altra istanza di sindacato ispettivo, nelle modalità disciplinate dal regolamento. Il Sindaco e l'Assessore delegato danno risposta entro 30 giorni.
 4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale e fornire un indirizzo PEC ai quali recapitare gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. L'indirizzo di domicilio e la PEC possono essere utilizzati dall'Ente per le comunicazioni e le convocazioni, congiuntamente ovvero esclusivamente (solo uno dei due). Qualora un Consigliere non fosse provvisto di una casella di PEC, il Comune può fornirgliene una istituzionale per la sola durata del mandato elettivo.
 5. I Consiglieri Comunali sono tenuti a intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e a partecipare alle sedute degli Organismi di cui sono membri, garantendo la puntualità, la presenza e la correttezza nel comportamento improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione e nel rispetto dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000.
 6. Le dimissioni di un consigliere sono regolate dall'art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000.
 7. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consiliari consecutive (non computando nel numero le sedute di prosecuzione dei lavori di una seduta ad altro giorno) sono dichiarati decaduti dalla carica.
- La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale secondo le seguenti modalità:
- a) l'iniziativa dell'avvio della procedura è riservata in capo a ciascun componente del Consiglio Comunale, con istanza motivata al Presidente del Consiglio Comunale; nel caso l'iniziativa concerna assenze del Presidente del Consiglio, l'istanza va inviata al Consigliere anziano;
 - b) almeno 15 giorni prima di quello in cui il Consiglio è chiamato a deliberare sulla proposta di

decadenza, il Presidente del Consiglio Comunale, o chi legalmente lo sostituisce, provvede a far notificare la proposta di decadenza al Consigliere interessato, assegnandogli un termine, non inferiore a 10 giorni dalla notifica, per presentare giustificazioni o controdeduzioni per iscritto;

c) se entro il termine prefissogli il consigliere non presenta alcuna giustificazione oppure quelle addotte non sono ritenute plausibili dal Consiglio Comunale, il medesimo Collegio lo dichiara decaduto, a maggioranza semplice, in seduta pubblica e con votazione segreta;

d) qualora siano trascorsi 90 giorni dalla notifica della proposta di decadenza al Consigliere Comunale senza che il Consiglio Comunale abbia adottato alcun provvedimento, il procedimento si estingue.

7. Ai Consiglieri possono essere conferiti dal Sindaco incarichi limitati nel tempo su specifiche materie, per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli Assessori delegati alla sovrintendenza e all'esecuzione degli atti. Tali incarichi non comportano oneri finanziari per il Comune.

ART. 20 - LE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire nel suo seno commissioni consiliari permanenti, straordinarie, temporanee e speciali e di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranze, assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.
3. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle eventuali commissioni consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.

ART. 21 - I GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi. La composizione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate nel regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 22 - FORME DI PARTECIPAZIONE DELLE MINORANZE

1. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.
2. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.
3. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza, per la trattazione di pratiche complesse o per coadiuvare gli Assessori nel compimento di determinati atti per attribuire incarichi specifici, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 23 - LA GIUNTA: FUNZIONI

1. La Giunta è organo di governo composto dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori previsto per legge, tra cui è compreso il Vice Sindaco, garantendo la presenza di entrambi i generi.
2. La Giunta adotta gli atti che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Sindaco.
3. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed è sua competenza l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

ART. 24 - GIUNTA COMUNALE: COMPOSIZIONE

1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori del Consiglio Comunale, tra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere,

preferibilmente tra i candidati a consigliere comunale.

2. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano alle sedute del Consiglio e delle Commissioni cui sono invitati senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni, con diritto di parola ma senza diritto di voto. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire solo per la materia delegata.

ART. 25 - LA GIUNTA: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'attività della Giunta è collegiale e gli assessori ne sono conseguentemente responsabili.
2. Le competenze dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco tramite atto formale, successivamente notificato agli Assessori, al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo Consiliari, dandone comunicazione anche al Consiglio Comunale.
3. Con le stesse modalità il Sindaco conferisce a uno degli assessori le funzioni di Vice Sindaco, al fine di assicurare la propria sostituzione in caso di assenza o impedimento.
4. Qualora anche il Vice Sindaco sia assente o abbia un impedimento, le stesse funzioni sono conferite all'Assessore più anziano per età.
5. Le attribuzioni di cui ai commi precedenti possono essere modificate in qualsiasi momento con le stesse procedure di cui al comma 2 del presente articolo.

ART. 26 - LA GIUNTA: ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
2. La Giunta delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.
4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale, che cura la redazione del verbale e, se richiesti, anche i Funzionari, i Responsabili degli uffici e dei servizi. Possono essere invitati a partecipare, altresì, l'organo di revisione dell'ente e i componenti dell'organismo indipendente di valutazione.
5. La Giunta svolge il proprio ruolo attraverso attività programmatica, atti deliberativi, comunicazioni, atti di indirizzo e direttive.
6. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
7. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono pubblicate on line per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge, e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Contestualmente, le stesse sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari. In caso di urgenza, le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 27 - LA GIUNTA: DIMISSIONI, DECADENZA, REVOCA E SURROGA DEI SINGOLI ASSESSORI

1. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
2. Non possono, comunque, far parte della Giunta né essere nominati rappresentanti del Comune coloro che abbiano con il Sindaco rapporti di parentela e affinità entro il terzo grado, di coniugio, di ascendenza e di discendenza.
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

4. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco; sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, compreso il Vice Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima adunanza utile successiva all'evento, senza dare luogo ad alcun voto.
6. La decadenza dalla carica di Assessore per le cause previste dalla legge o per sopraggiunta incompatibilità è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale.
7. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti e anche in quella di temporaneo impedimento di un Assessore, le attribuzioni conferite sono avocate dal Sindaco o assegnate ad altro Assessore fino alla surroga o alla reintegrazione.

ART. 28 - IL SINDACO: ELEZIONE, NOMINA DELLA GIUNTA E PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, secondo le disposizioni stabilite dalla legge, che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica, ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione della sua elezione ed è investito delle relative funzioni.
3. Nella prima seduta del Consiglio il Sindaco presta ad esso giuramento pronunciando la seguente formula: "*Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana*".
4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta nel numero previsto dallo Statuto, tra i quali indica anche il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
5. Entro 45 giorni dal suo insediamento, Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

ART. 29 - IL SINDACO: COMPETENZE

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e ne mantiene l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo.
2. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni che gli vengono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti.
5. Quale Ufficiale di Governo, sovrintende ai servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili e urgenti, secondo quanto stabilito dall'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi della Giunta.

ART. 30 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza

computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 31 - DIMISSIONI, IMPEDIMENTO E DECADENZA DEL SINDACO

1. In caso di impedimento permanente o decadenza del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco. Nel contempo, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci e irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio e depositate al Protocollo. In tal caso, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

ART. 32 - FORME DEI PROVVEDIMENTI SINDACALI

1. Il Sindaco, oltre al potere di emettere ordinanze, può emanare decreti, ~~nei limiti consentiti~~ secondo quanto previsto dalle leggi, dai regolamenti e dal presente statuto.
2. Sono istituiti appositi registri comunali per la raccolta delle ordinanze e dei decreti sindacali.
3. Le ordinanze e i decreti del Sindaco, per quanto attiene alla loro pubblicazione e notificazione, seguono le procedure degli atti comunali.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 33 - PRINCIPI E CRITERI

1. Il Comune conforma la propria attività al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e ai Responsabili dei servizi competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
2. L'organizzazione del lavoro, degli uffici e dei servizi, al fine di rispondere ai bisogni della collettività e agli indirizzi dell'Amministrazione, deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri:
 - efficacia interna e gestionale, come misura del rapporto tra obiettivi e risultati, così da conseguire il massimo grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati;
 - efficacia esterna o sociale, come capacità di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini;
 - efficienza, come corretto e razionale uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie, in modo da realizzare il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate;
 - professionalità, flessibilità e responsabilizzazione del personale;
 - equità, come criterio di valutazione in ordine all'insussistenza di discriminazioni nell'accesso ai servizi, sia sotto il profilo del costo sia sotto quello delle modalità di erogazione.

ART. 34 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA

1. L'articolazione della struttura non deve mai costituire fonte di rigidità organizzativa, ma razionale ed efficace strumento di gestione; devono, pertanto, essere assicurati la massima collaborazione tra gli uffici e il continuo interscambio di informazioni ed esperienze tra le varie articolazioni dell'Ente.
2. Gli uffici comunali possono essere suddivisi in settori, eventualmente raggruppati in aree funzionali. Possono, inoltre, essere previste strutture finalizzate al raggiungimento di obiettivi specifici.

3. L'assetto della struttura organizzativa e la dotazione organica sono sottoposte all'approvazione e a periodiche verifiche da parte della Giunta Comunale, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale, secondo quanto previsto dalla legge.

ART. 35 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

1. L'Ente, nella gestione delle risorse umane, si uniforma ai seguenti principi:

- garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e durante lo svolgimento del medesimo;
- cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
- valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;
- promuove l'impiego di tecnologie idonee a raggiungere il miglior livello di produttività;
- tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

ART. 36 - RELAZIONI SINDACALI

1. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e di contratto vigenti.

2. Le relazioni sindacali sono ispirate ai principi di collaborazione, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, nel rispetto delle competenze e responsabilità dei titolari degli uffici e dei servizi e delle autonome attività e capacità di azione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

ART. 37 - DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali sono inquadrati in conformità della disciplina generale sullo stato giuridico e usufruiscono del trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati.

2. I dipendenti comunali devono svolgere la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

3. Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità delle prestazioni e della inosservanza dei propri doveri d'ufficio, secondo la disciplina dettata da norme di legge, di regolamento e di contratto.

ART. 38 - REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. Alla Giunta Comunale compete, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio Comunale, l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Detto regolamento deve uniformarsi ai principi e alle norme di legge vigenti in materia, ai contenuti del presente statuto e ai contratti collettivi nazionali e decentrati.

ART. 39 - IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, dipendente del Ministero dell'Interno, iscritto all'albo di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.

Il Segretario, inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabilità dei servizi;

c) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario per

coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

5. Il rapporto di lavoro dei Segretari Comunali è disciplinato dai contratti collettivi, ai sensi del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 40 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Salvo quanto disposto in caso di revoca, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.

3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

ART. 41 RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione del personale.

2. I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Responsabile del personale ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta o dall'assessore di riferimento.

3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dalla Giunta Comunale; inoltre, dirigono e coordinano l'attività del personale assegnato al proprio servizio, curano la predisposizione e l'esecuzione dei provvedimenti di competenza degli uffici ai quali sono preposti, partecipano alle riunioni del Consiglio e della Giunta e delle Commissioni Consiliari, quando ne è richiesta la presenza.

4. In particolare, agli stessi sono attribuite le seguenti funzioni:

- a. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b. la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c. la stipulazione dei contratti in rappresentanza dell'Ente;
- d. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e. gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, dagli atti generali di indirizzo, ivi compresi le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori di abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
- h. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i. i pareri interni all'Ente, quelli previsti per le proposte di deliberazione, a norma di legge, sulle materie di competenza del servizio;
- j. relazioni alla giunta comunale e pareri sulla promozione e resistenza alle liti, sulla conciliazione e sulla transazione;
- k. relazioni al consiglio comunale, su specifici argomenti, qualora espressamente richiesto dal sindaco ovvero dal presidente del consiglio o dalla maggioranza del consiglio comunale;

1. gli altri atti ad essi attribuiti dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti.
5. Il Regolamento generale degli uffici e dei servizi, quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti definiscono le modalità operative di esercizio delle competenze dei responsabili dei servizi in materia di acquisizione dei beni, prestazioni di servizi e realizzazione di opere.
6. I responsabili di servizio sono responsabili dei risultati delle attività svolte dal servizio e dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, inclusa la direzione organizzativa e di gestione del personale. Essi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

ART. 42 - INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può procedere, in caso di vacanza del posto per le qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, all'assunzione di personale esterno con contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. Analogamente, la Giunta, sempre nel rispetto dei limiti posti dalla legge e dal regolamento, può deliberare, al di fuori della dotazione organica dell'Ente, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità. Tali incarichi non possono avere una durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

ART. 43 - COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per raggiungere obiettivi determinati, in assenza di personale dipendente in possesso di specifica professionalità, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne a tempo determinato, ad alto contenuto di competenza, stipulando convenzioni con persone, associazioni tra professionisti, enti, società, istituzioni.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni devono stabilire la durata, che non può essere superiore alla durata del progetto affidatogli e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO V

DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA: TRASPARENZA, ACCESSO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 44 - PUBBLICITA' E TRASPARENZA

1. La trasparenza è intesa come accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di uguaglianza, di imparzialità, di buon andamento, di responsabilità, di efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, di integrità e di lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto a una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto a conoscerli, a fruirne gratuitamente e a utilizzarli e riutilizzarli.
4. Gli amministratori e i responsabili dei servizi sono tenuti a comunicare le informazioni previste dalle leggi e dai regolamenti ai fini della loro pubblicazione. In ogni caso, l'appartenenza alle

associazioni di cui al secondo comma all'art. 18 della Costituzione, ai sensi della Legge n. 17/82, è vietata agli amministratori e ai dipendenti.

ART. 45 - MODALITA' DI ACCESSO

1. Il Comune individua spazi idonei per la pubblicazione degli atti, dei manifesti e delle notizie che occorre portare a conoscenza del pubblico.
2. Il Comune adotta procedure atte a favorire l'accesso dei cittadini agli atti anche tramite la rete internet. Pubblica nel proprio sito istituzionale i documenti, le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione, a cui corrisponde il diritto dei cittadini ad accedere al sito direttamente e immediatamente senza autenticazione né identificazione.
3. La richiesta di accesso, esercitato nei casi e nelle forme di legge, comporta anche la facoltà di estrarne copia, nei modi e con i limiti indicati dalla normativa vigente.

ART. 46 - ACCESSO CIVICO

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque a richiedere i medesimi, nei casi sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.

ART. 47 - DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA

1. Il Comune riconosce la complementarietà tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa secondo gli indirizzi dell'Unione Europea (Trattato di Lisbona, artt. 10-11). La partecipazione rappresenta un diritto dei cittadini e la sussidiarietà un elemento portante della democrazia partecipativa.
2. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni. Considera, pertanto, suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti.
3. Il Consiglio Comunale, al fine di garantire le finalità di cui al comma 1:
 - a) indica quali istituti di partecipazione quelli riportati agli artt. 48, 49 e 50 del presente Statuto;
 - b) può promuovere forme di consultazione della popolazione secondo le più avanzate metodologie, pratiche e strumenti di democrazia partecipativa;
 - c) assicura il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
 - d) agevola la fruizione di strutture o spazi idonei per il corretto e proficuo svolgimento degli incontri finalizzati alla partecipazione di cittadini, gruppi e associazioni che ne facciano richiesta.
4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore. Le associazioni di protezione ambientale possono ricorrere alla giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi adottati nella materia ambientale.
5. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, si rinvia ad apposito Regolamento.

ART. 48 - ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Gli aventi diritto possono presentare al Comune istanze, petizioni e proposte di deliberazione dirette a promuovere interventi per una migliore tutela di interessi collettivi locali o per migliorare i servizi.

2. **L'istanza** è una richiesta diretta al Comune al fine di ottenere informazioni o avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Ente.
3. La **petizione** è la richiesta con la quale i proponenti sottopongono al Comune specifici problemi di carattere collettivo o avanzano possibili soluzioni.
4. Chiunque, residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
5. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
6. La petizione è inoltrata al Sindaco, il quale, entro 10 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale. Se la petizione è sottoscritta da almeno 200 elettori, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.
7. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.
8. I titolari di diritti di partecipazione possono presentare **proposte** di deliberazione su materie di competenza del Consiglio Comunale, ad esclusione di quelle previste dalla legge, mediante la presentazione di progetti di delibera. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 200 elettori.
9. Qualora tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta, unitamente ai pareri, all'organo competente e ai gruppi presenti in Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
10. Il primo firmatario, direttamente o su richiesta dell'Amministrazione Comunale, illustra l'istanza, la petizione e la proposta di deliberazione all'organo competente a dare risposta.

ART. 49 - CONSULTAZIONE POPOLARE

1. E' ammessa la consultazione della popolazione del Comune su specifici argomenti di interesse collettivo nelle materie di competenza comunale, anche attraverso questionari e sondaggi. La consultazione è promossa su proposta della Giunta Comunale o dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
2. La consultazione non può aver luogo in coincidenza con le elezioni politiche e amministrative.

ART. 50 - REFERENDUM

1. Il Comune riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale l'istituto del referendum:
 - a) con il referendum consultivo i titolari dei diritti di partecipazione esprimono il loro orientamento in merito a temi, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale;
 - b) con il referendum abrogativo i titolari dei diritti di partecipazione richiedono l'abrogazione dall'ordinamento comunale di deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale. L'abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto disposizioni aventi autonomo contenuto prescrittivo.
2. I referendum possono riguardare solo materie di esclusiva competenza dell'Ente, ad esclusione di quelle attinenti alla materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono, inoltre, escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale e statuti di enti diversi dal Comune;
- b) approvazione di bilanci annuali, pluriennali, delle relative variazioni e dei conti consuntivi;
- c) regolamento del Consiglio Comunale;
- d) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
- e) istituzione dei tributi e disciplina delle tariffe;
- f) convalida degli eletti, surroga e nomina;
- g) minoranze etnico - religiose.

3. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con le elezioni politiche o amministrative. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Il referendum può essere richiesto da almeno 1/6 degli iscritti nelle liste elettorali.

5. Il voto favorevole al quesito da parte della maggioranza dei partecipanti alla consultazione referendaria vincola il Consiglio Comunale a pronunciarsi entro 60 giorni. Il Consiglio Comunale, ove non accolga la proposta e/o l'indicazione approvate dal referendum, dovrà, con apposita deliberazione, indicarne le motivazioni.

ART. 51 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento in materia.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

3. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi vigenti in materia.

4. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge sull'azione amministrativa.

5. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e altri enti locali.

ART. 52 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune, in attuazione dell'art. 18 della Costituzione, riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non a scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. A tal fine, il Comune può disciplinare l'erogazione di contributi e l'uso delle proprie strutture, secondo le norme del relativo regolamento, l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e, in generale, attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente; può, altresì, coinvolgere le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.

CAPO VI

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 53 - PRINCIPI

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
3. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme anche associative riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

ART. 54 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

1. Il Comune organizza stabilmente e in modo continuativo quelle attività istituite come servizi pubblici, assicurandone l'accessibilità a standard di qualità specificata e a tariffe sostenibili.
2. Il Comune promuove accordi con gli altri comuni per la gestione associata dei servizi pubblici locali, al fine di garantire significativi miglioramenti organizzativi.
3. Il Comune gestisce in economia i servizi che, per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuno l'affidamento all'esterno. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi e per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati delle prestazioni.
4. La gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica avviene nelle forme previste dalle discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea.

CAPO VII - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ART. 55 - GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA

1. Il Comune, nel rispetto e in esecuzione delle disposizioni normative in materia di gestione associata, ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono, di norma, di personale distaccato e operano in luogo e per conto degli enti aderenti.
3. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi e i criteri di ripartizione degli oneri economici sono regolati da apposita convenzione.
4. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, devono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
5. L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e degli atti costitutivi delle forme associative comunque denominate è di competenza del Consiglio Comunale.

ART. 56 - CONVENZIONI - UNIONE E ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la sottoscrizione di convenzioni con altri comuni e con altri enti locali.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, sussistendone le condizioni, incentiva la unione o le associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

ART. 57 - ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o, comunque, di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

CAPO VIII

I CONTROLLI

ART. 58 - IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Il Comune sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni finalizzato a garantire processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la valutazione delle prestazioni dei dipendenti, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema dei controlli interni è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Il controllo strategico è comunque svolto da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

ART. 59 - FORME DI CONTROLLO

1. L'Amministrazione Comunale, riconoscendone l'utilità, si dota di strumenti adeguati per il controllo dell'azione amministrativa, demandando al potere regolamentare la disciplina delle modalità di svolgimento inerenti:
 - al controllo di regolarità amministrativa e contabile, per garantire la legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - alla verifica, attraverso il controllo di gestione, di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati conseguiti;
 - alla valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - alla garanzia del costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi.

CAPO IX

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 60 - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE E AUTONOMIA FINANZIARIA

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato ed è disciplinato con apposito regolamento di contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica, il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi

comunali.

4. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, e secondo le modalità fissate dal Regolamento di contabilità, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

5. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta può approvare il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi e il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza e assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.

6. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica e aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate e all'andamento della spesa.

7. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

8. La Giunta Comunale, salvo diverse disposizioni di legge e regolamentari, entro il trenta aprile di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, presenta al Consiglio, per la relativa approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite e agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

ART. 61 - DEMANIO E PATRIMONIO

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura e alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

2. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi sono dati, di norma, in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.

4. I beni comunali, mobili e immobili, sono elencati in apposito inventario, da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.

5. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha, altresì, l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

ART. 62 - FUNZIONE DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. La nomina, la composizione, il funzionamento, la durata in carica, le ipotesi di revoca e di cessazione e la conseguente sostituzione dell'Organo di Revisione dell'ente sono disciplinate dalla legge.

2. L'Organo di Revisione contabile svolge la propria attività nelle materie attribuite specificamente dalla legge e, in particolare:

a) svolge attività di collaborazione con l'organo consiliare e con le sue articolazioni nella sua funzione di controllo e di indirizzo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione del Comune, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, e attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione;

c) esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge, in particolare sulla proposta di Bilancio

Preventivo, sui documenti allegati e sulle proposte di variazione dello stesso, e redige una apposita relazione sul Rendiconto, con la quale formula rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni comunali, compresi quelli concessi o locati a terzi;

e) riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio, affinché quest'ultimo ne informi il Consiglio Comunale, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente;

f) effettua le verifiche di cassa previste dalla legge;

g) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal Regolamento di Contabilità.

3. In occasione della discussione di determinati argomenti, il Revisore può essere invitato dal Sindaco ad assistere alle sedute della Giunta, nonché dal Presidente del Consiglio ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio è tenuto ad invitare il Revisore qualora lo richiedano il Sindaco o un terzo dei Consiglieri Comunali.

4. L'Organo di revisione, nello svolgimento della propria attività, deve osservare le regole della deontologia professionale e conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui viene a conoscenza per ragioni del proprio ufficio. L'Organo di revisione risponde della veridicità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario.

CAPO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 63 - APPROVAZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

ART. 64 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad adeguare i Regolamenti comunali allo Statuto.

2. Il presente Statuto comunale sostituisce a tutti gli effetti di legge il precedente approvato.

3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

4. L'entrata in vigore di nuove leggi che enuncino principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Successivamente, il Consiglio Comunale provvede ad adeguare lo Statuto.

5. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni consecutivi dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line; viene pubblicato, altresì, nel bollettino ufficiale della Regione e inviato al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.